



*Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Assistenza Sanitaria
Settore Veterinario*

Dipartimenti di Prevenzione
AA.SS.LL. Della Regione Campania
Servizi Veterinari
Loro Sedi

e p.c. Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Mezzogiorno
Portici

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2008. 0780940 del 22/09/2008 ore 12,50

Dest: DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE SERVIZI VETERINARI
DELLE AASSLL DELLA REGIONE CAMPANIA; E.Z.S.

Fascicolo: 2003.1.V.1/1.365



Ministero della Salute
D.G. Sanità Animale
Roma

Centro di referenza per le malattie
Vescicolari c/o IZS
Brescia

Oggetto: Ordinanza 12 aprile 2008
misure di eradicazione MVS

Ad integrazione della precedente nota Prot. 2008.0578796 del 04/07/08 di questo Settore, e in risposta a questi pervenuti si forniscono ulteriori chiarimenti e indicazioni operative su alcuni aspetti di fondamentale rilevanza relativi alle procedure di controllo della MVS.

a) Accreditemento delle aziende

Come ben specificato nel piano allegato all'O.M. 12 aprile 2008, per accreditare un'azienda (e riaccreditarla dopo revoca della qualifica ex punto 5 art 6 dell'O.M. 12 aprile 2008 o perchè l'azienda è in zona di protezione o sorveglianza), la numerosità campionaria richiesta è quella che permette di rilevare una prevalenza d'infezione del 5% (con un intervallo di confidenza del 95%), e quindi la relativa tabella di riferimento, per il numero di campioni da prelevare, è quella presente all'allegato 4 dell'Ordinanza;

b) Sorveglianza per il mantenimento della qualifica

- Per le aziende da riproduzione (a ciclo aperto e chiuso), nei controlli periodici previsti per il mantenimento dello stato di accreditamento la numerosità campionaria richiesta è quella che permette di rilevare una prevalenza d'infezione del 10% (con un intervallo di confidenza del 95%), e quindi la relativa tabella di riferimento, per il numero di campioni da prelevare, è quella presente all'allegato 5 dell'Ordinanza;

- Per le aziende da ingrasso (sia per macello che per movimentazione), e per le stalle di sosta, la numerosità campionaria richiesta è quella che permette di rilevare una prevalenza d'infezione del 5% (con un intervallo di confidenza del 95%), e quindi la relativa tabella di riferimento, per il numero di campioni da prelevare, è quella presente all'allegato 4 dell'Ordinanza;

IN DEFINITIVA, NON E' PIU' PREVISTO IN ALCUN CASO IL PRELIEVO DI 12 CAMPIONI PER LA CONFERMA DELL'ACCREDITAMENTO

c) Operazioni preliminari al controllo in allevamento

- Prima di recarsi in azienda per controlli relativi alla MVS il Veterinario deve consultare la BDN per verificare la corretta presenza dell'azienda, l'indirizzo produttivo inserito, il numero dei capi e le movimentazioni registrate.

- Qualora la visita in allevamento evidenzi difformità o omissioni rispetto a quanto registrato in BDN il Veterinario Ufficiale provvede, a seconda dei casi, a elevare sanzione nei confronti del proprietario (omissioni in tal senso sono da considerarsi danno all'erario), a eseguire le necessarie correzioni della BDN e registrare le movimentazioni (in caso di delega da parte dell'allevatore alla ASL) e comunque, in ogni caso, deve segnalare le irregolarità riscontrate al Dipartimento di Prevenzione della ASL di appartenenza.

d) Scheda di accompagnamento dei campioni

- Nonostante la O.M. 12 aprile 2008 contenga una specifica scheda di accompagnamento per i campioni da inviare all'IZS, è tuttavia necessario che in regione Campania si utilizzi la scheda che viene allegata alla presente, in quanto la stessa presenta sia controlli previsti dalle parti ancora in vigore del Piano straordinario regionale sia lo spazio relativo alla segnalazione delle modifiche riscontrate in azienda, e attraverso la compilazione di tale quadro specifico il Veterinario Ufficiale potrà renderle note anche all'Istituto che le utilizzerà per la modifica del data-base del proprio sistema informativo (SIGLA) previo confronto con la BDN.

- Per quanto attiene al quadro "Macello sede di prelievo dei campioni" si sottolinea che l'attività di campionamento al macello non è quella precedentemente prevista dal piano straordinario regionale e sospesa con apposita nota del Settore Veterinario, bensì si riferisce ad altre tipologie di controlli, ad esempio quelli previsti per partite movimentate da zone di sorveglianza, oppure in ogni altro caso si renda necessario eseguirli, anche dietro disposizione di altri Enti (es. UVAC).

- In ogni caso di compilazione incompleta o incongruente della scheda, l'Istituto Zooprofilattico è tenuto a respingere i relativi campioni.

e) Allevamenti di ingrasso che movimentano suini verso altri allevamenti:

- Come già specificato, gli allevamenti da ingrasso che movimentano suini verso altri allevamenti sono assimilati/equiparati, ai fini dei controlli, alle stalle di sosta;

- la relativa attività di controllo (sierologico e virologico) è pertanto mensile, mentre l'aggiornamento dello stato di accreditamento aziendale, da inserire in BDN, rimane obbligatorio a cadenza semestrale, fatte ovviamente salve eventuali revoche /sospensioni intervenute a seguito di riscontro di sieropositività;

- I suini da movimentare da questi allevamenti devono essere avviati direttamente al luogo di destinazione, senza tappe intermedie presso altre strutture (divieto di carichi multipli);

- Tutti i suini introdotti devono sostare in azienda per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni.

f) Allevamenti da riproduzione a ciclo aperto:

- Per consentire il rispetto dei tempi di verifica delle aziende accreditate, è necessario che il primo controllo venga effettuato entro il 30/06 di ogni anno. Per gli allevamenti non controllati entro tale data lo stato di accreditamento deve essere sospeso per il periodo massimo di trenta giorni, trascorsi i quali senza che si sia provveduto al controllo, l'accreditamento viene revocato e pertanto l'azienda deve essere sottoposta nuovamente ai due controlli previsti per riottenere tale qualifica sanitaria.

- Entro il 15 luglio di ogni anno l'OEVR provvede a inviare ai Dipartimenti di Prevenzione interessati l'elenco delle aziende da riproduzione a ciclo aperto non controllate entro il 30/6 per i provvedimenti conseguenziali

g) coesistenza di più allevamenti in un'unica azienda:

- In un'azienda con un unico codice identificativo possono coesistere più allevamenti ma essi devono necessariamente avere la medesima tipologia produttiva.

h) movimentazione dei suini verso il macello:

- I suini possono essere movimentati verso il macello esclusivamente a partire da aziende accreditate, qualsivoglia sia la tipologia delle stesse;

i) riaccreditamento aziende a seguito di sieropositività:

- Nel caso di revoca dell'accREDITAMENTO, previsto dal punto 5 art. 7 dell'O.M. 12 aprile 2008, il riaccREDITO avviene con doppio prelievo a distanza di 28/42 giorni, barrando sulla scheda accompagnamento campioni:

per il I° prelievo: *a seguito di sieropositività riscontrata in azienda (8)*
per il II° prelievo: *2° controllo per riacquisizione dell'accREDITAMENTO (15);*

l) misure di biosicurezza:

- Come già ribadito, tra le operazioni preliminari risulta di fondamentale importanza la verifica in BDN della presenza dell'azienda e la corrispondenza dell'indirizzo produttivo riportato con quello reale.

- gli allevamenti suini (salvo eventuali Regolamenti Comunali d'Igiene) non sono soggetti ad autorizzazione sanitaria da parte del Servizio veterinario.

- La quarantena si applica solo per introduzione di nuovi riproduttori nelle aziende da riproduzione e nel caso di introduzione di partite movimentate da altre Regioni non accreditate in deroga alla Decisione 779/2005;

- Le consegne di mangime devono avvenire direttamente dalla ditta fornitrice verso l'allevamento con un unico trasporto senza tappe intermedie in altri allevamenti;

m) mezzi di trasporto e disinfezione:

- Copia del certificato di lavaggio e disinfezione previsto all'articolo 16 della Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 (come da modello allegato IX) deve essere rilasciato al detentore della azienda di partenza degli animali da parte del trasportatore, che a sua volta ne conserva una copia almeno per un anno.

- Considerata la valenza epidemiologica e il ruolo del trasporto nella persistenza della malattia in Campania è indispensabile apposta informazione agli allevatori e ai trasportatori, e che ogni inadempienza riscontrata venga quindi sanzionata secondo quanto previsto all'articolo 22 della medesima Ordinanza.

n) registrazione delle movimentazioni

- Considerato che dalle verifiche in BDN la registrazione delle movimentazioni di partite di suini risulta ancora scarsa e non omogenea nel territorio regionale, è indispensabile provvedere alla regolarizzazione di tale adempimento inizialmente mediante specifica attività di informazione/formazione rivolta agli allevatori di suini, seguita da intensificazione dell'attività di vigilanza ed erogazione, ove necessario, delle previste sanzioni per le inadempienze riscontrate.


o) misure a seguito di positività o esito dubbio in prima istanza:

- In tutti i casi nei casi di esito positivo o dubbio da parte del laboratorio dell'IZS di Portici, anche riguardante un singolo campione, è necessario procedere quanto prima ad un prelievo di feci nell'allevamento in questione. L'esito di tale campionamento sarà utilizzato anche per avvalorare la decisione di riaccreditare immediatamente l'azienda in caso di evenienza di "singleton reactor";

Il rispetto di quanto previsto dai punti da a) ad h) è verificato dai veterinari delle ASL in occasione della attività di vigilanza o del rilascio della certificazione sanitaria necessaria per a movimentazione dei suini.

Si ringrazia per l'attenzione e si confida nella capillare diffusione della presente nel territorio di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott. Angelo Ferraro)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Paolo Sarnelli)

